

STATUTO A.I.N.N.

COSTITUZIONE ED OBIETTIVI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione denominata "Ingegneri Napoli Nord" (AINN), con sede in Afragola, alla S.S. Sannitica km 87.

Articolo 2) L'Associazione non ha limiti di durata. Il suo eventuale scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci con le modalità stabilite dall'articolo 24;

Articolo 3) L'Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro.

Articolo 4) Lo scopo dell'Associazione è:

- a) Riunire gli ingegneri per favorire la reciproca collaborazione, il confronto delle proprie esperienze professionali e lo scambio delle conoscenze nell'assoluto rispetto della deontologia professionale.
- b) Promuovere azioni per la qualificazione professionale e la promozione dell'ingegnere, mediante attente e continue analisi degli specifici problemi inerenti la professione, nei diversi ambiti di lavoro
- c) Incentivare i contatti con il mondo produttivo, Enti pubblici e privati, per favorire in miglior inserimento degli ingegneri nelle attività industriali ed economiche del Paese.
- d) Incentivare i contatti con commissioni, ugualmente rivolte alle problematiche degli ingegneri, dello stesso Ordine Professionale e di altri Ordini Professionali nazionali ed internazionali.

A tal fine l'Associazione può:

- 1) Svolgere attività in ambito scientifico, culturale e didattico attraverso congressi, seminari, pubblicazioni e corsi di formazione e orientamento professionale attraverso interventi autofinanziati e finanziati con fondi regionali, nazionali e comunitari previsti dalle leggi in materia di ricerca e sviluppo, formazione ed orientamento professionale, in adesione alle politiche attive per lo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e del territorio, nonché qualunque altra forma di comunicazione.
- 2) Mantenere ed incentivare rapporti con Enti pubblici e privati, Associazioni, Centri di Studio e Ricerca.
- 3) Approntare ed aggiornare apposito elenco degli iscritti, con le rispettive specializzazioni ed esperienze professionali, da sottoporre all'attenzione di Aziende private, Amministrazioni pubbliche ed agli Enti di maggior interesse per la categoria.
- 4) Promuovere commissioni di studio, centri di informazione, indire concorsi, assegnare premi ed intraprendere ogni altra iniziativa atta al raggiungimento degli scopi statuari.

L'Associazione può realizzare i fini suindicati sia operando direttamente, sia in regime di convenzione con Associazioni o Enti che perseguano fini istituzionali analoghi, sia avvalendosi delle prestazioni di terzi cui delegare la realizzazione di determinati servizi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni, imprese o società aventi affinità o scopo analogo o comunque connesso con l'oggetto sociale e potrà compiere in forma diretta e/o indiretta le operazioni necessarie a reperire i finanziamenti per lo svolgimento delle attività societarie stesse.

L'Associazione inoltre potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permuta di beni immobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fidejussioni ed altre malleverie sempre che siano coerenti con lo spirito dell'associazione e contro ogni forma di emarginazione e non prevedano scopo di lucro.

L'associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'associazione potrà promuovere ed aderire a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperative di cui all'art. 11 L. 31/1/92 n. 59.

S O C I

Articolo 5) Possono divenire Soci dell'Associazione (con diritto di voto) tutti i dottori in ingegneria, iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. Possono, altresì, divenire soci (senza diritto di voto): i laureandi cui non manchino più di tre esami al conseguimento della laurea in ingegneria, ed i laureati non iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli.

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori (con diritto di voto) sono coloro che hanno legalmente costituito l'Associazione ed approvato il presente statuto versando almeno la quota dei Soci Ordinari.
- b) Soci Sostenitori (con diritto di voto) sono coloro che intendono sostenere economicamente l'Associazione, versando una quota almeno quintupla di quella dei Soci Ordinari.
- c) Soci Ordinari (con diritto di voto) sono coloro che versano la quota associativa.
- d) Soci Onorari (senza diritto di voto) sono i professionisti di chiara fama che si saranno meritoriamente impegnati in attività a sostegno della Associazione in sintonia con gli scopi della medesima.
- e) Soci Juniores (senza diritto di voto) sono i laureandi, cui non manchino più di tre esami al conseguimento della laurea in ingegneria, ed i laureati non iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, che versino una quota pari al 50 % di quella dei Soci Ordinari.

Articolo 6) Per essere Socio è necessario:

- a) Sottoscrivere una scheda di adesione predisposta dal Consiglio Direttivo (articolo 22), che presuppone la previa conoscenza ed accettazione dello Statuto e dei Regolamenti interni.
- b) Versare nei termini previsti dall'articolo 22, le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo.

I Soci in regola con i versamenti delle quote hanno diritto a:

- 1) Partecipare con diritto di voto all'Assemblea Generale.
- 2) Partecipare a tutte le attività dell'Associazione alle condizioni di volta in volta stabilite
- 3) Ricevere a condizioni di favore le pubblicazioni editate dall'Associazione.
- 4) Usufruire di tutti i servizi messi a disposizione dall'Associazione.

Il Socio che intende dimettersi deve darne notizia al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata almeno tre (3) mesi prima della chiusura dell'anno finanziario (art. 23).

ORGANI E CARICHE SOCIALI

Articolo 7) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Generale dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Articolo 8) Le cariche sociali sono:

- a) Presidente
- b) Vicepresidente
- c) Segretario
- d) Consigliere

e) Tesoriere,

Il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo (art. 18) di seguito detto Consiglio; il Presidente ed i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Generale. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente qualora questi sia impedito (art. 9).

Articolo 9) Le cariche sociali durano due anni e prevedono la rieleggibilità per non più di tre volte, anche non consecutive. Le cariche che si rendessero vacanti nel corso del biennio, fatta eccezione per il Presidente, sono reintegrate per delibera del Consiglio, che nomina quale sostituto del consigliere uscente, il primo dei non eletti, come da verbale delle precedenti elezioni; comunque in caso di rinuncia, si procederà con il secondo dei non eletti, e di conseguenza. Se il Presidente rassegna le dimissioni nel corso del biennio o non è in condizioni, per qualsiasi ragione, di assolvere al suo mandato, verrà sostituito, protempore, dal Vicepresidente che, entro l'arco di due (2) mesi, indirà nuove elezioni per la scelta del nuovo Presidente; comunque, se la fattispecie avviene nell'arco degli ultimi sei (6) mesi del biennio, il Vicepresidente è autorizzato a condurre a termine il mandato del Consiglio.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 10) L'assemblea generale è costituita da tutti i soci (con diritto di voto) indicati nell'articolo 5, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Per le deliberazioni ogni socio ha diritto ad un unico voto e ad un'unica delega.

Articolo 11) L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

a) Elegge il Presidente.

b) Determina il numero dei Consiglieri da eleggere nei limiti di quanto disposto dall'articolo 17.

c) Elegge i membri del Consiglio.

d) Delibera sui rendimenti e sui bilanci sociali annualmente presentati dal Consiglio, nonché sulle modifiche dello Statuto da questo proposte.

e) Delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno per iniziativa del Presidente o del Consiglio.

Articolo 12) L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, mediante avviso da spedirsi almeno quindici (15) giorni prima di quello indicato per la riunione contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza. Nell'avviso devono essere indicati anche la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione.

L'ordine del giorno è definito dal Presidente, sentito il parere del Consiglio.

L'Assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio con maggioranza di due terzi. L'Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto.

L'assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio (mediante avviso scritto agli associati), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Articolo 13) L'Assemblea Generale in prima convocazione è validamente costituita quando intervenga un numero di Soci (comprese le deleghe) pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto. Se il quorum non viene raggiunto, l'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione per lo stesso giorno e non oltre trenta giorni dalla prima convocazione.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno con un quorum di almeno un terzo degli aventi diritto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice (metà più uno dei voti validi, escluse schede bianche o nulle); nel caso di modifiche di Statuto o di scioglimento dell'Associazione, è necessaria la maggioranza qualificata (due terzi più uno dei voti validi).

Articolo 14) Le modifiche dello Statuto e del regolamento devono essere proposte dal Consiglio ed approvate dall'Assemblea a maggioranza qualificata.

Articolo 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione con il Segretario del Consiglio.

In caso d'impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente.

Il verbale della riunione con relative delibere è redatto dal Segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

PRESIDENTE

Articolo 16) Il Presidente rappresenta l'Associazione coordinandone tutte le attività:

- a) Convoca l'Assemblea ed il Consiglio.
- b) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed il potere di nominare avvocati e procuratori nelle liti.
- c) Propone al Consiglio la nomina e la revoca d'impiegati e consulenti, indicando i relativi emolumenti.
- d) Indice le elezioni per il rinnovo delle cariche almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
- e) Presiede il seggio elettorale insieme al Segretario ed ha facoltà, sentito il parere del Consiglio, di nominare gli scrutatori sia in sede di votazione che di scrutinio.

CONSIGLIO

Articolo 17) Il Consiglio eletto dall'Assemblea Generale, è costituito da nove (9) membri, comprendendo tra questo il Presidente.

I nuovi Consiglieri nominati nel corso del biennio decadono alla fine del biennio stesso insieme agli altri Consiglieri.

Articolo 18) Il Consiglio ha il compito di attuare quanto deliberato dall'Assemblea ed ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

In particolare al Consiglio spetta di:

- a) Deliberare sul bilancio preventivo e su quello consuntivo, poi ratificati dall'Assemblea, cui verranno presentati con una relazione illustrativa.
- b) Nominare il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
- c) Proporre all'Assemblea le modifiche di Statuto.
- d) Emanare le norme esecutive nello Statuto che costituiscono il Regolamento.
- e) Deliberare la misura delle quote sociali.
- f) Deliberare sull'osservanza dallo Statuto.

Articolo 19) Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica ed in ogni caso conformemente alle norme vigenti. Le date verranno stabilite nella prima convocazione del Consiglio all'inizio del biennio. L'ordine del giorno sarà redatto a discrezione del Presidente e del Segretario, sentite le proposte dei Consiglieri e dei Soci, e sarà comunicato ai Consiglieri almeno quindici (15) giorni prima della riunione.

Il Consiglio può deliberare solo in presenza della maggioranza semplice dei suoi componenti; in tal caso le sue deliberazioni sono a maggioranza assoluta (unanimità) dei voti validi ed in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente (in caso d'impedimento dal Vicepresidente) mentre assume la funzione di segretario il Segretario del Consiglio; ove questi sia impedito assume la funzione di Segretario il Consigliere più giovane d'iscrizione o di età.

Delle deliberazioni del Consiglio fanno fede i verbali, trascritti su appositi registri, firmati dal Presidente e dal Segretario.

SEGRETARIO E TESORIERE

Articolo 20) Il Segretario, nominato dal Consiglio, gestisce la normale attività dell'Associazione: ha tutte le funzioni organizzative di rapporto con i Soci o i Terzi, nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio, è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, della formulazione dei rendiconti e dei bilanci consuntivi di ciascun esercizio e della preparazione dei bilanci preventivi da sottoporre al Consiglio.

FONDO SOCIALE, QUOTE E DURATA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 21) Il fondo dell'Associazione è costituita da:

- a) Quote annuali versate dai soci.
- b) Contributi volontari, sovvenzioni, sussidi, lasciti, donazioni, e simili.
- c) Eventuali proventi derivati dalle attività sociali, compresa la vendita di pubblicazioni.
- d) Interessi, redditi ed ogni altro provento.

Articolo 22) Le quote sociali annue, stabilite dal Consiglio (art. 18), dovranno essere versate di norma entro il primo trimestre di ogni anno; la quota dei Soci Sostenitori sarà almeno pari a cinque volte a quella dei Soci Ordinari; nessuna quota sociale è dovuta dai Soci Onorari.

Se il versamento non viene effettuato entro il 30 giugno dell'anno di competenza, il Socio moroso potrà essere segnalato al Consiglio per i provvedimenti del caso.

Articolo 23) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 24) Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio con voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti o con richiesta scritta di almeno un quarto dei soci.

Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea a maggioranza qualificata. In caso di scioglimento l'Assemblea, su proposta del Consiglio, delibererà circa le modalità della liquidazione dell'assegnazione delle eventuali attività.

F. ti: _____

REGOLAMENTO

MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

Articolo 1) Coloro che desiderano iscriversi all'Associazione, devono sottoscrivere una scheda di adesione predisposta dal Consiglio (la cui firma presuppone la previa conoscenza ed accettazione dello statuto e dei regolamenti interni), completa dei propri dati anagrafici e del numero di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli; in mancanza di quest'ultimo, dovrà essere esibito un certificato di laurea o un certificato di esami sostenuti che attestino il possesso da parte dell'iscrivendo dei requisiti richiesti dall'articolo 5 dello statuto.

Il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla data di ricevimento della scheda, verificato il possesso dei requisiti previsti, precede alla nomina a socio dell'iscrivendo e ne dà tempestiva comunicazione allo stesso. L'iscrizione dovrà

essere perfezionata dal richiedente entro quindici giorni dalla comunicazione con il versamento della quota annuale tramite assegno circolare intestato all'Associazione o versamento in conto corrente postale, ove questi risulti attivato.

Articolo 2) Il rinnovo delle quote associative deve avvenire entro il primo trimestre dell'anno in corso, secondo le modalità indicate nell'articolo 1); ove ciò non avvenisse si invierà sollecito al Socio moroso, che verrà temporaneamente sospeso in ogni suo diritto e successivamente dichiarato decaduto se la inadempienza dovesse ulteriormente prolungarsi.

Articolo 3) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, ovvero su istanza degli associati fondatori ed ordinari.

L'assemblea delibera l'esclusione con la presenza di almeno 59% degli associati fondatori e ordinari, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

PRINCIPI ETICI

Articolo 4) L'Associazione, per realizzare gli obiettivi indicati nello Statuto, deve essere costituita da professionisti di chiara moralità, pertanto è condizione fondamentale di ammissibilità che gli aspiranti Soci non abbiano subito alcuna condanna per reati, né abbiano ricevute istanze di fallimento o iscrizione nel bollettino dei protesti o abbiano giudizi pendenti per qualsiasi reato, ad eccezione dei reati colposi di minore gravità.

Articolo 5) I Soci che avessero ricevuto avviso di garanzia per qualsivoglia reato sono tenuti a darne tempestivamente notizia al Presidente dell'Associazione che ne informerà il Consiglio; ove ciò non avvenisse i Soci inadempienti saranno deferiti al Consiglio che delibererà i provvedimenti da adottare.

I rapporti tra i Soci dovranno essere ispirati alla massima lealtà, correttezza e rispetto della deontologia professionale, in modo da evitare che, pur nel rispetto della libertà del singolo, possano verificarsi in ambito associativo condizioni lesive dell'onorabilità e degli interessi del Socio.

Articolo 6) I Soci che apparissero inadempienti ad un qualunque articolo dello Statuto o del Regolamento saranno sospesi temporaneamente e deferiti al Consiglio che delibererà sull'approvazione del provvedimento, la censura, la sospensione o la radiazione del Socio. Decaduti i motivi del provvedimento, il Socio sarà riammesso automaticamente. Nei casi di gravi violazioni ai principi dell'Associazione il Consiglio, all'unanimità, ha il potere di sospendere il Socio con effetto immediato.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Articolo 7) Tre mesi prima della scadenza del mandato il Presidente deve dare inizio alla procedura elettorale, comunicando ai soci la data e la sede delle votazioni, che avranno luogo entro l'ultimo trimestre dell'anno, sollecitando eventuali candidature che dovranno pervenire con proposta scritta almeno un mese prima della data fissata per le elezioni.

Il Presidente darà notizia delle proposte ai soci tramite affissione dello stesso all'Albo Ufficiale esposto nei locali dell'Associazione e comunque si ritengono eleggibili tutti gli aderenti con diritto di voto.

La votazione avrà luogo nel corso di un'adunanza dell'Assemblea generale con le modalità già indicate nello statuto; nel caso di mancato raggiungimento del quorum anche in seconda convocazione, l'Assemblea verrà riconvocata entro quindici giorni.

Ove il Presidente non provvedesse nei termini di cui sopra, è compito del Consiglio attivare la procedura necessaria per il rinnovo delle cariche.

Articolo 8) L'elettore riceverà due schede una per l'elezione del Presidente, ed un'altra per l'elezione del Consiglio.

Per l'elezione del Presidente potrà esprimere una sola preferenza, e non più di una, pena l'annullamento della scheda.

Per l'elezione del Consiglio dovrà indicare un numero di preferenze pari o minore e comunque non maggiore a quello dei Consiglieri da eleggere, pena l'annullamento della stessa.

Articolo 9) Completate le votazioni si procederà allo spoglio indicando i voti ottenuti da ciascun candidato.

Il Presidente uscente proclamerà gli eletti fra coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in ciascuna scheda; in caso di parità si riterrà prevalente l'anzianità d'iscrizione all'Associazione e per ulteriore parità si considererà l'anzianità anagrafica.

L'insediamento degli eletti avrà luogo il primo gennaio del nuovo biennio, nel corso di un Consiglio presieduto dal Presidente eletto e con il socio più giovane eletto, in funzione di Segretario della seduta.

GESTIONE ECONOMICA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10) L'Associazione, pur essendo senza fini di lucro, dovrà svolgere attività da cui derivino tutti gli utili di gestione da impiegare di norma per la compensazione dei costi generali, per l'autofinanziamento ed eventualmente per la costituzione del fondo di riserva. Le fonti di finanziamento saranno costituite dalle quote associative, destinate alla copertura delle spese generali, e dalle sponsorizzazioni, da impegnarsi principalmente per la realizzazione delle attività per le quali sono state richieste. Le organizzazioni di una qualunque attività dovrà essere rispondente in primis agli obiettivi statuari ma anche ai principi di una corretta amministrazione finanziaria; cioè la sua intrinseca validità sarà testimoniata anche dalla capacità di acquisire sostegni finanziari esterni.

La gestione operativa dei fondi avverrà attraverso conti correnti bancari e postali accesi a nome del Presidente per conto dell'Associazione con firma disgiunta del Tesoriere, il quale potrà ordinare prelievi solo nel caso di indisponibilità del Presidente. Si costituirà un fondo per le piccole spese versato su un libretto al portatore che verrà gestito dal Segretario, al quale saranno anche delegate le decisioni di spesa inerenti le attività ordinarie dell'Associazione; queste saranno rese esecutive dal Presidente dopo che il Tesoriere ne avrà controfirmato la richiesta. La proposta di un'attività potrà provenire anche da un solo Consigliere, purché correttamente formulata sia nelle motivazioni che nei costi; in tal caso, sentiti i pareri del Presidente e del Tesoriere, verrà inserita nell'ordine del giorno del Consiglio immediatamente successive che delibererà anche in merito alla priorità di attuazione di tutte le proposte pervenute.

COMMISSIONI

Articolo 11) L'Associazione, per ottimizzare le sue capacità d'intervento operativo, si articolerà in commissioni costituite dai Soci a qualsiasi titolo.

Articolo 12) L'attivazione di ciascuna commissione verrà deliberata dal Consiglio, che sentite le proposte informerà tutti i soci chiedendo entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, la disponibilità a partecipare ad una o più commissioni.

Il Consiglio, scaduti i termini di raccolta delle adesioni, entro la prima riunione successiva determinerà, il numero dei componenti e ne indicherà i nominativi.

Ciascuna commissione nominerà al suo interno un responsabile che avrà il compito di presentare una relazione periodica e le proposte operative scaturite dall'attività svolta.

Tutte le commissioni comunque avranno come Coordinatore Generale, a cui riferirsi, il Segretario dell'Associazione.

Articolo 13) Il Consiglio può deliberare, sentito il responsabile, lo scioglimento di una commissione per insufficienza o per esaurimento dei compiti affidatile.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 14) In fase di avvio dell'associazione, i componenti del Consiglio Direttivo saranno nominati dai Soci Fondatori. Essi rimarranno in carica fino al 31 dicembre 2006.